



RLS NEWS



BOLLETTINO PER I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI ALLA SICUREZZA UIL DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOSTENIBILITÀ UIL –
UFFICIO SICUREZZA SUL LAVORO a cura di Guido Bianchini Impaginazione e invio: Roberto Calzolari

Anno V Novembre 2016 n. 56

DOCUMENTAZIONE

PUBBLICAZIONI

**LEGISLAZIONE
ACCORDI**

**SENTENZE
QUESITI
EVENTI**

UIL ITAL SERVIZI

COLLABORIAMO

**come ricevere
INFORMAZIONI
sui SERVIZI UIL**



[PER SCARICARE](#)

SETTIMANA EUROPEA PER LA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO 2016.

Dal 24 al 28 ottobre 2016, si è svolta in tutta Europa la Settimana Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro. Tale evento è organizzato nell'ambito della Campagna della Agenzia Europea per la Sicurezza e Salute sul lavoro "Ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni età - 2016/2017". Questa Campagna si pone l'obiettivo di sensibilizzare tutti i soggetti coinvolti nelle attività di prevenzione, per il problema dell'invecchiamento dei lavoratori in funzione dell'allungamento dell'età lavorativa. Devono quindi essere messe in atto tutte le azioni possibili al fine di realizzare luoghi di lavoro e lavori che siano adattati in funzione dell'invecchiamento dei lavoratori stessi. Come UIL riteniamo da sempre fondamentale il tema della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, un tema che deve sempre essere al centro della nostra attenzione, delle nostre attività giornaliere. Sono ancora troppo alti i numeri di infortuni e malattie professionali nel nostro paese e l'attenzione deve anche essere rivolta al tema della Campagna per l'invecchiamento attivo, che ha riflessi importanti sia sugli incidenti che sulle malattie professionali. In tutta Italia sono previste molte iniziative in questo periodo, per tenere sempre alta l'attenzione sul tema, crediamo però che la discussione, il confronto, il dibattito su questi temi dovrebbero essere comunque maggiori, con un importante intervento del Governo e Ministero del Lavoro in particolare, che ad oggi purtroppo non è adeguato rispetto alle problematiche aperte.

Come UIL ribadiamo la nostra continua disponibilità al confronto in termini di proposte e progetti per migliorare la prevenzione a tutti i livelli.

INFORTUNI: SINDACATI E COMMISSIONE PARLAMENTO, IN EDILIZIA - SITUAZIONE ALLARMANTE

"I dati relativi agli infortuni e alle morti nei cantieri edili fotografano una realtà allarmante che merita il massimo impegno da parte di tutte le istituzioni per promuovere una cultura della salute e della sicurezza". Lo affermano in una nota la presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sugli infortuni sul lavoro, Camilla Fabbri, e i segretari nazionali di Feneal Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, al termine dell'incontro avuto al Senato. "Nel 2015, secondo l'Inail - prosegue la nota - si sono verificati 694 morti sul lavoro, il 22,5% nel settore dell'edilizia.

Per quanto riguarda solo il periodo gennaio-ottobre 2016, i morti sono stati 92, secondo i dati raccolti dal sindacato. Nel 2015, se ne registrano 72. Si osserva dunque un incremento, per ora, di oltre il 27%, nonostante il dimezzamento degli occupati nel settore. Maggiormente colpiti i lavoratori sopra i 60 anni".

"Alla luce di questo quadro - concludono sindacati e Fabbri - dopo lo sciopero nazionale indetto il 7 novembre, la Commissione d'inchiesta procederà a svolgere un ciclo di audizioni con i rappresentanti sindacali perché è obiettivo comune quello di rafforzare i controlli, contrastare il lavoro irregolare, dare piena attuazione al D.lgs n. 81/2008.

Fonte Adnkronos/Labitalia.

CINA ESPLOSIONE IN CINA 7 MORTI

(ANSA) - PECHINO, 15 OTT - Sette persone sono morte e altre due sono rimaste ferite per una esplosione di gas all'interno di una miniera di carbone nel sudovest della Cina. I soccorritori sono riusciti a trarre in salvo 11 persone alla miniera di Rongsheng, nella provincia di Guizhou, inclusi i due feriti. La Cina è il maggior produttore mondiale di carbone, ma ha già deciso di chiudere più di mille miniere. Frequentissimi gli incidenti, 931 nel solo 2014, secondo un dato sottostimato, secondo esperti esteri.

DA GENNAIO AD AGOSTO 2016 IN ITALIA SI REGISTRANO 651 INFORTUNI MORTALI SUL LAVORO: LA MEDIA È DI 20 MORTI ALLA SETTIMANA, 81 AL MESE

la graduatoria delle vittime rilevate in occasione di lavoro vede ancora l'Emilia Romagna in cima con 58 morti bianche, segue il veneto con 53. nel sud italia si registra l'incidenza di mortalità piu' elevata. il decremento della mortalità rispetto allo stesso periodo del 2015 è pari al 12,8%. La tragedia quotidiana delle morti bianche nel nostro Paese viene ben raccontata dalla più recente indagine condotta dagli esperti dell'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro Vega Engineering di Mestre sulla base di dati Inail. Da gennaio ad agosto, infatti, sono 651 le persone che hanno perso la vita sul lavoro in Italia. Un numero drammatico che si traduce in una tragica media di 81 vittime al mese, ossia circa 20 alla settimana. Nello specifico, sono 476 gli infortuni mortali rilevati in occasione di lavoro e 175 quelli accaduti in itinere. L'unico dato positivo è rappresentato dal decremento della mortalità in occasione di lavoro pari al 12,8 per cento rispetto allo stesso periodo del 2015. L'Emilia Romagna, con 58 infortuni mortali rilevati in occasione di lavoro, si mantiene alla prima posizione di questa triste graduatoria. Il Veneto si localizza al secondo posto con 53 vite spezzate, mentre con 50 vittime troviamo, in terza posizione, la Lombardia. Analizzando l'incidenza della mortalità rispetto alla popolazione lavorativa per macro aree, si evince che è il Sud Italia a registrare il dato peggiore con un indice di 31,1% (per milione di occupati) contro una media nazionale del 21,2%. L'indice nelle altre macroaree non scende sotto il 14,9% registrato al Nord-Ovest. La tragica classifica provinciale delle morti in occasione di lavoro è condotta, ancora una volta, dalla provincia di Roma, con un totale di 22 vittime registrate. Il settore economico che registra il maggior numero di morti bianche (64 pari al 13,4% del totale dei casi di morte in occasione di lavoro) è rappresentato dall'Edilizia. Si posizionano al secondo posto le Attività manifatturiere con 55 decessi (pari al 11,6 % del totale). Gli stranieri deceduti sul lavoro nel periodo considerato sono 71 (il 14,9 per cento del totale) e le donne 31. La fascia d'età più colpita - che costituisce il 33,8 per cento di tutte le morti rilevate in occasione di lavoro - è sempre quella compresa tra i 45 e i 54 anni. Ma l'incidenza più elevata della mortalità rispetto alla popolazione lavorativa coinvolge gli ultra sessantacinquenni. Ci auguriamo che il comunicato e le tabelle statistiche possano diventare un utile strumento di lavoro per Voi e possano contribuire a diffondere la cultura della sicurezza sul lavoro.

[Statistiche Morti sul Lavoro Osservatorio Sicurezza Lavoro Vega Engineering 31-08-2016](#)
[Incidenze Morti sul Lavoro popolazione occupata Province Osservatorio Sicurezza Lavoro Vega Engineering 31-08-2016](#)

I dati sono disponibili attraverso la pubblicazione mensile sul sito www.vegaengineering.com.

MATTARELLA: "LA SICUREZZA SUL LAVORO È LA PROVA DELL'EFFICIENZA DI UN PAESE"

"La sicurezza sul lavoro è una priorità e costituisce il banco di prova dell'efficienza di un Paese. Sul tema non è accettabile alcun calo di attenzione da parte delle istituzioni e delle forze sociali". Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio all'Anmil in occasione della giornata nazionale delle vittime sul lavoro. "Qualsiasi incidente sul lavoro - aggiunge - è infatti intollerabile, e anche una sola vittima infligge al corpo sociale una ferita non rimarginabile".

Tema essenziale per la prevenzione è l'effettività delle norme. "Un Paese moderno si misura anche dalla capacità di creare e conservare ambienti di lavoro sicuri: morire sul lavoro, ammalarsi per una causa professionale o restare invalidi o mutilati a seguito di un infortunio sul lavoro non è accettabile in un contesto industriale avanzato", scrive il presidente della Repubblica. "Giornate come questa nel ricordare le vittime degli incidenti sul lavoro, forniscono l'occasione di riflettere su un dramma che non vede fine", e contribuiscono "a diffondere quella cultura della prevenzione che è la base per la creazione di condizioni di lavoro che prevengano rischi e incidenti". "Un tema essenziale in questo

senso - prosegue Mattarella - è quello dell'effettività delle norme. Non è sufficiente dotarsi di una legislazione sofisticata, occorre altresì che essa venga concretamente attuata, anche nella disciplina di dettaglio". Mattarella si rivolge quindi alle autorità presenti al convegno Annil di Venezia, per un invitarle ad adoperarsi "affinché" vuoti di legislazione non si traducano in assenze di tutele per i lavoratori e in incertezze applicative per i datori di lavoro". "L'attuazione dei provvedimenti sulla sicurezza sul lavoro, a partire da quelli che discendono dal testo unico promulgato nel 2008 - conclude - deve assumere un significato prioritario".

ETERNIT: AL VIA UDIENZA PRELIMINARE, LEGALI SCHMIDHEINY

Si è aperta in Tribunale a Torino davanti al giudice Federica Bompieri l'udienza preliminare a carico Stephan Schmidheiny, dell'imprenditore svizzero imputato nell'ambito del processo Eternit bis e per il quale i suoi legali, sulla base della sentenza della Corte Costituzionale del 21 luglio scorso, chiedono l'improcedibilità. "La sentenza della Corte Costituzionale - ha spiegato uno dei legali Astolfo Di Amato al suo arrivo in tribunale - ha chiarito molte cose, ha detto che non si può processare due volte per lo stesso reato, il fatto è sostanzialmente identico, riteniamo quindi che il processo sia improcedibile".

Sindaco Casale, ha affermato, Siamo qui perché Chiediamo Giustizia. "Sono qui per rappresentare non solo le vittime, i loro familiari e i malati, ma tutta la città perché crediamo ancora nelle istituzioni e chiediamo giustizia". "Schmidheiny deve pagare per ciò che ha fatto consapevolmente", ha aggiunto il primo cittadino.

Piccolo presidio di familiari delle vittime di Eternit davanti al Tribunale. L'Afeva di Casale l'associazione familiari e vittime di amianto, ha esposto uno striscione che recita 'Disastro Eternit Italia 3000 vittime'. (Abr/Adnkronos)

E' stata aggiornata al 4 novembre prossimo l'udienza preliminare nell'ambito del processo Eternit bis che vede come unico imputato il magnate svizzero Stephan Schmidheiny, accusato di omicidio volontario. Dinanzi al giudice Federica Bompieri proseguirà la discussione tra le parti sulla procedibilità o meno del processo. Sulla base della sentenza della Corte Costituzionale del 21 luglio scorso, i difensori dell'imprenditore svizzero hanno chiesto. (Abr/Adnkronos).

EDILIZIA, IL 7 NOVEMBRE SCIOPERO NAZIONALE CONTRO LE MORTI SUL LAVORO

Feneal, Filca e Fillea proclamano un'ora di stop per tutto il settore. A ottobre 2016 gli incidenti sono aumentati del 27% rispetto al 2015, è strage degli over 60. "Inaccettabile, bisogna intervenire subito". Parola d'ordine #ZeroInfortuni

Il 7 novembre è sciopero nazionale degli edili per contrastare il dramma delle morti sul lavoro. Lo hanno proclamato i sindacati di categoria. Un mese di assemblee, convegni, volantaggi, iniziative di sensibilizzazione in tutti i territori ed in tutti i cantieri, e il 7 del prossimo mese lo sciopero nazionale di un'ora per tutto il settore, come **annunciano le segreterie nazionali di Feneal, Filca e Fillea.** Le categorie chiedono più attenzione sul tema della sicurezza e salute sul lavoro, a fronte di dati sempre più tragici ed allarmanti su infortuni, morti e malattie professionali. L'hashtag della mobilitazione è **#ZeroInfortuni.**

"Per le costruzioni il bilancio provvisorio del 2016 è terribile, con **un incremento delle vittime, ai primi di ottobre, di oltre il 27% rispetto al 2015**", spiegano le sigle, che proseguono: "A questo dato drammatico si aggiunge quello relativo alla media di età delle vittime: **in particolare è sconcertante il dato degli over 60,** più che raddoppiato rispetto allo scorso anno. Siamo in presenza di una vera e propria strage di nonni".

Per i sindacati non c'è tempo da perdere, bisogna intervenire subito. "Occorre rafforzare controlli e sanzioni, completare l'attuazione del decreto legislativo 81, anche con la costituzione della patente a punti." In tal senso lo sciopero "serve a sensibilizzare su un tema che non può più passare in secondo piano, per questo chiediamo azioni precise per contrastare il lavoro irregolare e nero, causa di molti incidenti e di mancata applicazione delle regole". Tra le misure da attuare in tempi brevi, "è **per noi fondamentale ripristinare il Durc (Documento unico regolarità contributiva, ndr) nella sua formula originaria** e passare in breve tempo alla congruità, applicare il contratto edile a tutti i lavoratori in

cantiere e rafforzare il ruolo degli enti bilaterali che attraverso i responsabili della sicurezza svolgono un lavoro indispensabile". Sul fronte pensionistico, aggiungono, "apprezziamo l'intesa raggiunta da governo e sindacato, ma occorre fare un passo in più affinché l'Ape agevolata si rivolga esplicitamente agli operai edili e permetta di accedere alla pensione in anticipo senza penalizzazioni a tutti quegli operai con pensioni inferiori ai 1300/1400 euro netti, il cui lavoro è sicuramente pesante e rischioso. Solo in questo caso si darà una risposta concreta alle migliaia di operai con più di 60 anni che ancora stanno sulle impalcature", concludono.

LEGGE DI BILANCIO FONDO SANITARIO A 113 MILIARDI: MENO DI COSÌ NON ERA ACCETTABILE. MA BASTERANNO ?

Il Presidente del Consiglio annuncia che il Fabbisogno (o Fondo) Sanitario Nazionale FSN è confermato a 13 miliardi, già fissati dalla vigente normativa.*

Nel 2016 il FSN è di 111 miliardi, aumenta quindi di 2 miliardi ma ...

... ma bisogna vedere se il finanziamento nel 2017 verrà vincolato a coprire spese aggiuntive non previste (es. piano vaccini, farmaci innovativi), così l'aumento reale sarebbe inferiore ai due miliardi.

Non a caso le Regioni esprimono una posizione cauta.

Fonte www.sossanita.it

SICUREZZA SUL LAVORO E POLIZIA DI STATO

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale n.183/2016, con le quali si dà attuazione alle previsioni dell'Art 8 del D.lgs. n.81/2008, prende ufficialmente forma e sostanza il SINP, ovvero il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro. Saranno consultabili i dati, anonimi ed aggregati, degli infortuni registrati in attività operative ed addestrative degli operatori della Polizia di Stato. Importanti le previsioni dell'Art. 8 "partecipazione delle parti sociali".

Partecipazione in modalità consultazione da parte di apposito Comitato e attraverso periodica consultazione dei dati. I sindacati di polizia potranno finalmente avere un quadro generale degli infortuni. (Assenti quelli in itinere. Aspetto rilevante per le possibilità di accadimento).

SETTIMANA EUROPEA SICUREZZA LAVORO, GUIDA GESTIONE SICUREZZA ORA IN ITALIANO

Come di consueto e contestuale alla campagna *Ambienti di lavoro sani e sicuri* che per il biennio 2016-2017 è sul tema *Ad ogni età*, Eu-Osha annuncia che si svolgerà dal **24 al 28 ottobre** la "Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro", appuntamento basilare del calendario dell'Agenzia europea, fissato sempre ad ottobre, quarantatreesima settimana dell'anno. Eventi:

Gli appuntamenti, gli incontri organizzati da enti e *focal point* di tutti i Paesi europei vengono raccolti da Eu-Osha in una pagina dedicata.

Il tema portante della Settimana e degli eventi sarà ovviamente *Ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni età*. Ovvero l'invecchiamento in buona salute, lavoro sostenibile in ogni fase della vita lavorativa, prevenzione e comprensione delle diverse esigenze derivanti dall'età dei lavoratori.

Guida In occasione della Settimana per la sicurezza, Eu-Osha comunica di aver tradotto in **trenta lingue europee, tra le quali l'italiano**, la *Guida elettronica multilingue sulla gestione della sicurezza e della salute sul lavoro per una forza lavoro che invecchia*, ovvero lo strumento online e interattivo che aiuta a comprendere e gestire l'evoluzione delle età sul lavoro, l'invecchiamento.

"La presente guida è strutturata in quattro sezioni, che presentano i diversi aspetti dell'invecchiamento al lavoro e forniscono suggerimenti in merito alla gestione della salute e della sicurezza e alle relative criticità per una forza lavoro in costante invecchiamento. Inoltre ogni sezione include esempi di buone pratiche e link per ulteriori approfondimenti".

La consultazione della guida parte dalla possibilità offerta all'utente di scegliere tra **quattro profili**, che sono: datore di lavoro, lavoratore, responsabile risorse umane, esperto di salute e sicurezza. Una volta all'interno, **approfondimenti e pratiche su invecchiamento e lavoro**, luoghi di lavoro sani e sicuri per tutte le età, promozione della salute sul lavoro, ritorno al lavoro.

Info: Eu-Osha Settimana sicurezza lavoro e traduzioni guida – *fonte quotidiano.it*

invecchiamento attivo

PUBBLICAZIONI

EU-OSHA TRADOTTA IN 30 LINGUE LA GUIDA ELETTRONICA SULLA GESTIONE DELLA SICUREZZA DELLA FORZA LAVORO CHE INVECCHIA

In Europa, la percentuale di persone anziane è in crescita, le persone devono lavorare più a lungo e l'età media dei lavoratori è in aumento. Per tale ragione è importante:

- creare un ambiente di lavoro sano e sicuro per i lavoratori di tutte le età
- garantire che le persone possano arrivare alla fine della propria carriera in buone condizioni di salute.

L'EU-OSHA, in occasione della Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro 2016 che si svolgerà dal 24 al 28 ottobre, ha adattato per oltre trenta paesi europei la Guida elettronica sulla gestione della sicurezza e della salute sul lavoro per una forza lavoro che invecchia. La guida fornisce informazioni pratiche, consigli ed esempi in merito all'invecchiamento della forza lavoro e alle opportunità legate a questo fenomeno. Mostra altresì come gestire criticità relative all'età nel contesto lavorativo. I contenuti della guida sono stati realizzati considerando quattro tipi di fruitori: i datori di lavoro, i lavoratori, i responsabili delle risorse umane e i professionisti in materia di salute e sicurezza (incluso, ai fini della presente guida, anche i rappresentanti dei lavoratori, quelli per la salute e la sicurezza e gli ispettori del lavoro). La guida permette di muoversi agilmente attraverso i suddetti profili. La strategia Europa 2020 individua nel cambiamento demografico una delle principali sfide per l'Europa. Per rispondere a questa sfida, il quadro strategico in materia di salute e sicurezza sul lavoro per il periodo 2014–2020 dell'Unione europea (UE) delinea misure volte a promuovere le buone pratiche e a migliorare le condizioni di sicurezza e salute sul lavoro (SSL) per tutti i lavoratori.

L'invecchiamento della forza lavoro pone tutti coloro che si occupano di gestione della SSL di fronte a varie sfide:

- una vita lavorativa più lunga può comportare un'esposizione più prolungata ai rischi;
- il numero di lavoratori con problemi di salute cronici ed esigenze specifiche è destinato ad aumentare;
- i lavoratori in età avanzata potrebbero essere più vulnerabili a determinati pericoli per la sicurezza e la salute;
- si deve tenere conto del tasso elevato di problemi di salute legati al lavoro in alcuni settori e in alcune occupazioni che comportano un carico di lavoro fisico e/o mentale elevato, mansioni manuali o un orario di lavoro atipico;
- la prevenzione della disabilità, la riabilitazione e il ritorno al lavoro assumono un'importanza sempre crescente;
- occorre affrontare a livello sociale la questione della discriminazione basata sull'età.

Fonte: [EU-OSHA](#)

ESEMPIO DI INFORTUNIO SUVA: “CADE DAL TETTO, MANCAVA LA PROTEZIONE”.

Esempio di infortunio Suva: la dinamica, le cause e le regole di prevenzione dell'incidente accaduto ad un operaio che cade dal tetto senza protezione

Fonte *BIBLUS.ACCA.IT*

<http://biblus.acca.it/esempio-infortunio-Suva-cade-dal-tet.../>

RIFLESSIONI SULLO STRESS CORRELATO AL LAVORO”

Edito da Servizio Nazionale Studi e documentazione sull'ambiente di lavoro a cura di www.rs-ergonomia.com.

Il testo, di recente edizione, consente di effettuare un aggiornamento delle proprie competenze in materia alla luce delle più recenti conoscenze. Segnalazione di Luciano David – UILCA

CONSULTAZIONE RLS E STRESS DA LAVORO CORRELATO REGIONE LOMBARDIA

Si riportano in allegato la “La Linea di indirizzo relativa alla consultazione dei RLS nella valutazione e gestione del rischio stress in ambiente di lavoro “emanata con delibera del 4 luglio 2016, dalla Regione Lombardia e definita dall'apposito gruppo di consultazione.

Il documento permette di recuperare quel gap registrato in questi anni nella fase di valutazione del rischio in materia di stress correlato al lavoro.

Valorizzare il principio della consultazione e partecipazione degli RLS recuperando alcuni limiti presenti nel Dlgs.n.81/08, con l'obiettivo della partecipazione attiva dell'RLS.

[Valutazione e gestione del rischio stress in ambiente di lavoro](#)

SICUREZZA E INVECCHIAMENTO SUL LAVORO, LA GUIDA INTERATTIVA PER GESTIRE I RISCHI AD OGNI ETÀ

La percentuale di persone anziane è in crescita, di conseguenza anche l'età media dei lavoratori è in aumento. Pertanto, in considerazione dell'invecchiamento della forza lavoro, tutti coloro che si occupano di gestione della sicurezza e salute sul lavoro sono tenuti a:

- Creare un ambiente di lavoro sano e sicuro per i lavoratori di tutte le età
- Garantire che i lavoratori possano arrivare alla fine della propria carriera in buone condizioni di salute

In occasione della settimana per la sicurezza (dal 24 al 28 ottobre), l'Eu-Osha ha tradotto anche in italiano la **guida elettronica sulla gestione della sicurezza e della salute sul lavoro in merito ad una forza lavoro che invecchia**.

Si tratta di una guida multilingue, online e interattiva che aiuta a comprendere e gestire l'evoluzione delle età sul lavoro e le relative implicazioni negli ambienti lavorativi.

Concepita per aiutare le imprese di ogni dimensione, la guida offre un valido strumento a datori di lavoro e lavoratori in merito alla **valutazione e gestione dei rischi** connessi ai lavoratori di tutte le età.

La guida elettronica contiene chiare e semplici indicazioni in merito a:

- Gestione dell'invecchiamento
- Valutazione dei rischi sensibile all'età
- Promozione della salute sul posto di lavoro
- La consultazione della guida offre la possibilità di scegliere tra 4 profili a cui è possibile accedere:
 - Datore di lavoro
 - Lavoratore
 - Responsabile risorse umane
 - Esperto di salute e sicurezza

Per ogni profilo scelto, ecco gli argomenti trattati in ciascuna sezione.

- 1) **Invecchiamento e lavoro:** contiene informazioni sui diversi aspetti dell'invecchiamento e delle conseguenze che potrebbe avere sul lavoro

- 2) **Luoghi di lavoro sani per tutte le età:** aiuta a conoscere il rapporto fra invecchiamento e salute e sicurezza sul lavoro e come contribuire a creare un luogo di lavoro sicuro
- 3) **Promozione della salute nei luoghi di lavoro:** spiega cos'è e fornisce alcuni consigli per un invecchiamento in salute
- 4) **Ritorno al lavoro:** indica come il lavoro può aiutare dopo una lunga malattia o un lungo infortunio

Inoltre, ogni sezione include **esempi di buone pratiche** e **link** per ulteriori approfondimenti.
Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati

COMPARTO LEGNO: CHECKLIST DI AUTOVALUTAZIONE

Lo Spisal di Vicenza ha messo a punto il “Questionario di auto-valutazione per il comparto lavorazione del legno”: una guida per verificare periodicamente i requisiti di igiene e sicurezza della propria azienda.

Le domande corrispondono ad aspetti che lo SPISAL ritiene debbano essere garantiti: laddove la risposta fosse negativa, è indispensabile un intervento specifico. L'azienda è lasciata la libertà di adottare soluzioni diverse da quelle proposte “purché siano di pari efficacia preventiva”.

Gli aspetti affrontati vanno dai requisiti generali degli ambienti di lavoro, alla documentazione necessaria, agli aspetti più particolari di sicurezza macchine. In questo particolare punto il questionario definisce con una serie di domande precise i [requisiti di sicurezza delle seguenti attrezzature](#):

Sempre dal punto di vista tecnico, vengono affrontati i temi relativi ai requisiti di sicurezza elettrica, [rischio incendio](#) e [pericolo esplosione](#).

Fonte Necsi

[SCARICA LA CHECK-LIST DI AUTOVALUTAZIONE DEL COMPARTO DEL LEGNO](#) predisposta dallo Spisal

ESPOSIZIONE AGENTI CHIMICI, RISCHIO CUMULATIVO, OPUSCOLO ANFOS

Esposizione ad agenti chimici – Concetti base di valutazione del rischio cumulativo.
Pubblicato da Anfos un nuovo volume della serie Opuscoli per il lavoratore. Volume curato dalla dott.ssa Lidia Caporossi, che affronta concetti base di tossicologia, valutazione dell'esposizione, valutazione rischio cumulativo, esposizione a più sostanze contemporanee.

Il volume è consultabile online in Pdf in download gratuito: [Esposizione ad agenti chimici – Concetti base di valutazione del rischio cumulativo](#).

LEGISLAZIONE - ACCORDI

Fonte Olympus

GENNAIO 2017: SCADENZA PER L'AGGIORNAMENTO SICUREZZA

Sono trascorsi ormai 5 anni dall'entrata in vigore dell'Accordo Stato Regioni, il 21 dicembre del 2011. Per coloro che avevano svolto formazione riconosciuta prima dell'11 gennaio 2012 e che quindi in questi anni sono stati esentati dai corsi di formazione **si avvicina la scadenza entro cui provvedere all'aggiornamento entro l'11 gennaio 2017** (art. 11 Accordo Stato Regioni).

Le sanzioni

In caso di mancata formazione il datore di lavoro è soggetto alle sanzioni previste dal D.lgs. 81/2008, come modificato dal Jobs Act (art. 20 del D.lgs. 151/2015 - che inserisce il 6-bis all'art 55 del testo unico sicurezza "«6-bis. *In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 18, comma 1, lettera g), e dall'articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati.*»)

- **Fino a 5 lavoratori non formati:** da due a quattro mesi di arresto, o l'ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 €;
- **Da 6 a 10 lavoratori:** da quattro a otto mesi di arresto o ammenda fino a 11.398,40 €;
- **Oltre i 10 lavoratori:** da sei mesi a un anno di arresto, ammenda fino a 17.097,60 €

Inoltre gli enti di controllo puntualizzano che i lavoratori che svolgono determinati ruoli come preposti, dirigenti o RSPP, **perderanno i requisiti** per poter svolgere il ruolo e di conseguenza la possibilità di operare fino al completamento della formazione.

Lavoratori, preposti, dirigenti: a chi si applica l'obbligo

Obbligo di 6 ore entro il 11 gennaio 2017 (nota ACCORDO 25/07/2012: *si ritiene che i 5 anni di cui agli accordi decorrano sempre a far data dal giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, quindi, sempre considerando il quinquennio successivo l'11/01/2012*) per:

- **LAVORATORI GIÀ ASSUNTI** con formazione già effettuata al 11/01/2012 (comprovata dal datore di lavoro) e fatta dopo il 11/01/2007, documentata e rispettosa dei contratti collettivi e di norme precedenti all'Accordo (es. DM 16/01/97 art. 1, D.lgs. 81/08 art. 37).
- **PREPOSTI GIÀ ASSUNTI O NUOVO RAPPORTO DI LAVORO PROVENIENTI DA ALTRA AZIENDA** con formazione già effettuata al 11/01/2012 e fatta dopo il 11/01/2007, documentata correttamente, rispettosa dei contratti collettivi e di norme precedenti all'Accordo (es. DM 16/01/97 art. 1, D.lgs. 81/08 art. 37).
- **DIRIGENTI GIÀ ASSUNTI O PROVENIENTI DA ALTRA AZIENDA** con formazione già effettuata al 11/01/2012, documentata correttamente e conforme a art.3 DM 16/01/97 o modulo A per RSPP (rif. Accordo 11/01/2006).

RSPP datori di lavoro: a chi si applica l'obbligo

- Obbligo di aggiornamento calcolato in relazione al settore ATECO di appartenenza dell'azienda:
- 6 ore **rischio basso**
- 10 ore **rischio medio**
- 14 ore **rischio alto**

Si applica a:

- **DATORE DI LAVORO** Nomina RSPP EFFETTUATA DOPO IL 01/01/1997 con formazione già effettuata al 11/01/2012 **conforme al DM 16/01/1997** art. 3 e documentata.

- DATORE DI LAVORO Nomina RSPP EFFETTUATA DOPO IL 01/01/1997 con formazione già effettuata al 11/01/2012 **conforme ad accordo Stato Regioni 11/01/2006: Moduli A, B, C (rif. D.lgs. 81/08 art. 32 c. 2, 3, 5).**

Fonte Necsi

NON C'E' PIU' OBBLIGO DI FIRMA DEL LAVORATORE SUL GIUDIZIO D'IDONEITA' LAVORATIVA

E' stato pubblicato sulla G.U. n. 184 dell'8 agosto 2016 il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero del Lavoro, del 12 luglio 2016.

Con questo decreto, sono stati modificati l'allegato 3A (relativo alla "Cartella Sanitaria e di rischio") e l'Allegato 3B ("Informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria") del D.lgs. 81/08. Le norme previste dal nuovo decreto sono già attive, essendo lo stesso entrato in vigore sin dallo scorso 9 agosto 2016.

La novità che riguarda allegato 3 A è l'abolizione della firma del lavoratore sul certificato d'idoneità e, contestualmente, della nota 13 in calce relativa allo stesso.

Il risultato di una tale decisione pone però alcuni problemi.

- 1) Nei casi in cui era possibile rilasciare subito il giudizio d'idoneità lavorativa: Il lavoratore non avrà più a possibilità di vedere immediatamente il giudizio del medico competente e di chiedere eventualmente informazioni o specifiche, ma avrà visione dello stesso giudizio solo quando gli verrà consegnato. A quel punto non gli rimarrà, se non concorda con il giudizio stesso, che il ricorso all'ASL di competenza. Ricorso che prevede costi diversi da regione a regione e all'interno della stessa regione da ASL ad ASL. In Lombardia si passa da 0 euro a circa 200 euro per promuovere un ricorso avverso al giudizio del medico competente. E' vero che questo già capitava nei casi in cui il medico competente avesse avuto, necessita di ulteriori esami per definire il giudizio, ma questo non è una ragione per allungare i tempi di consegna del certificato per tutti i lavoratori.
- 2) Si pone poi un problema che riguarda chi consegna il giudizio: il medico o l'azienda e i tempi di consegna. Ricordo che l'art. 41 comma 6-bis, D.lgs. n.81/08 precisa che è il medico competente che "esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del medesimo giudizio al lavoratore e al datore di lavoro".
- 3) Se sul certificato è indicata una prescrizione o limitazione lavorativa, che se non rispettata può compromettere la salute del lavoratore, questa rischia di arrivare al diretto interessato settimane o mesi dopo la visita?
- 4) L'art. 41 comma 9, prevede la possibilità di ricorso avverso al giudizio del medico debba avvenire entro trenta giorni dalla comunicazione del giudizio del medico competente al lavoratore. Mettiamo il caso di un lavoratore che abbia problemi seri a svolgere un'attività lavorativa, ma che il medico giudichi lo stesso lavoratore idoneo.

Il giudizio d'idoneità lavorativa arriverà al lavoratore, settimane dopo la visita privandolo quindi della possibilità di presentare immediatamente ricorso avverso e rischiando così di compromettere la sua salute. Le modifiche all'allegato 3 B non ci paiono avere rilevanza significativa e nel caso interverremo su di esse in futuro.

PORTO ANCONA, FIRMATO ACCORDO PER SICUREZZA SUL LAVORO - 30 SETTEMBRE 2016

Firmato ad Ancona il primo protocollo che estende diritti e tutele, in ambito portuale, anche alla cantieristica e alle agenzie marittime. Primo in Italia, dunque, in grado di estendere il valore del lavoro di qualità a tutto il contesto portuale. L'intesa è stata siglata da Cgil, Cisl, Uil, Camera di Commercio, Confindustria, Confartigianato, Cna e Autorità portuale. Obiettivo dell'accordo è valorizzare le professionalità dei lavoratori, garantire il rispetto delle regole degli appalti, promuovere la continuità produttiva e preservare la sicurezza nei luoghi di lavoro e in ambito portuale. L'intesa ha sancito il principio che sul lavoro si può e si deve investire riconoscendo i diritti, rispettando i contratti collettivi nazionali e costruendo percorsi di formazione professionale per evitare il disperdersi di esperienze lavorative in caso di crisi aziendali".

Inoltre stabilisce “la priorità della sicurezza nei luoghi di lavoro in ambito portuale, rafforza la collaborazione tra gli Rls delle varie aziende e dei vari settori nonché i rapporti tra tutte le realtà che operano all’interno dello scalo dorico, anche per prevenire eventuali fenomeni di criminalità organizzata. Fonte sindacale.

RINNOVATO IL CCNL CONFAPI UNIONALIMENTARI

Firmato l’accordo tra Fai, Flai, Uila con Confapi Unionalimentari che interessa circa 30.000 lavoratori dipendenti di oltre 4 mila aziende della piccola e media industria alimentare. **Implementato il riconoscimento del Rappresentante sicurezza dei lavoratori, oltre all’impegno sulla responsabilità sociale di impresa.** Su welfare e assistenza sanitaria sono stati demandati alla bilateralità confederale.

Fonte sindacale

DEFINITO L’ACCORDO CON ABI SUI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

In data 16 marzo è stato siglato il verbale interpretativo dell’articolo 4 comma 2 dell’accordo qui di seguito presentato. [RLS Verbale Interpretativo.](#)

Si è conclusa la trattativa per il rinnovo dell’accordo di settore sui Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza del 12 marzo 1997. L’accordo, il cui testo è rispondente con quanto indicato dalla Commissione Ministeriale a seguito dell’interpello dell’ottobre 2014, firmato congiuntamente dalle parti, integra quanto previsto dagli obblighi dettati dal D.lgs. n.81/2008 e disciplina in tema di consultazione e partecipazione dei Lavoratori e dei RLS le materie di seguito riportate: Numero dei componenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza. Il numero sarà così definito:

- 1 rappresentante nelle aziende che occupano sino a 200 lavoratori;
- 3 rappresentanti nelle aziende che occupano da 201 a 1.000.
- 6 rappresentanti nelle aziende che occupano più di 1.000 lavoratori.

Si aggiungono nelle aziende che occupano più di 2.000 lavoratori:

1. Fino a 8.000 dipendenti, 1 rappresentante per ogni 3.000 lavoratori o frazione di 3.000, eccedenti i primi 2.000;
2. Oltre 8.000 dipendenti e fino a 29.000 dipendenti, 1 ulteriore rappresentante ogni 7.000 lavoratori o frazione di 7.000, eccedenti i primi 8.000;
3. Oltre 29.000 dipendenti, 1 ulteriore rappresentante ogni 7.500 lavoratori o frazione di 7.500, eccedenti i primi 29.000.

In Aziende appartenenti a Gruppi Bancari, il numero dei componenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, determinati con detto meccanismo, non potrà mai essere inferiore a 1 RLS ogni 800 lavoratori del Gruppo. Nei gruppi con oltre 4.000 lavoratori, in presenza della delegazione Sindacale ai sensi dell’art. 22 del Ccnl, e su indicazione della Capo Gruppo le parti possono stabilire, ovviamente con accordo, l’istituzione di RLS cosiddetti di Gruppo.

Ricorrendo tale condizione il numero di RLS viene aumentato nella misura di:

- 1 rappresentante fino a 10.000 dipendenti;
- 2 rappresentanti da 10.001 a 20.000 dipendenti;
- 3 rappresentanti da 20.001 a 30.000 dipendenti;
- 4 rappresentanti da 30.001 a 40.000 dipendenti;
- 5 rappresentanti da 40.001 a 50.000 dipendenti;
- 6 rappresentanti da 50.001 a 60.000 dipendenti;
- 7 rappresentanti oltre i 60.000 dipendenti.

Tale fattispecie avrà carattere sperimentale e le parti, su iniziativa di una delle stesse, potranno valutarne l’efficacia in caso di rilevanti modificazioni Societarie e/o di Gruppi.

Esclusioni dal monte ore a disposizione dei RLS

Altro elemento di novità inserito nell’accordo, al momento in via sperimentale, è l’esclusione dei tempi di viaggio per l’espletamento delle funzioni dei RLS dalle 50 ore di agibilità annuali previste dall’accordo, qualora i luoghi da raggiungere si trovino al di fuori del comune ove è situata la sede di lavoro del RLS.

Dotazione aggiuntiva di ore di permesso per tutti i RLS appartenenti a realtà aziendali complesse o di Gruppo al fine di rafforzare il dialogo tra Azienda/Gruppo e Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, le parti potranno, tramite accordo, individuare una specifica componente nell'ambito dei RLS, cui affidare specifiche funzioni non lesive delle attribuzioni di legge facenti capo ad ogni singolo RLS. In tal caso a ciascun rappresentante (tutti e non solo quelli facenti parte della specifica componente) verranno riconosciute ulteriori 5 ore, in aggiunta al monte ore di 50, per le necessarie attività di preparazione e verifica.

Elezione dei RLS

L'accordo disciplina anche le modalità di elezione delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza mediante l'elezione unitaria e diretta dei lavoratori, nonché l'accesso dei RLS nei luoghi di lavoro.

Formazione

Particolare attenzione è stata riservata al tema della formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, finalizzata all'acquisizione di adeguate conoscenze in materia di salute e sicurezza e sui rischi specifici del settore (rapine e stress lavoro correlato).

Commissione Paritetica Nazionale

Sono stati, altresì, ampliati i compiti della Commissione Paritetica Nazionale per la sicurezza, la quale, oltre a svolgere le funzioni indicate dall'art. 51 del D.lgs. 81/2008, si occuperà anche della ricognizione delle attività dei RLS, prendendo in esame gli ulteriori dati elaborati da Ossif relativi alle rapine tentate ed effettuate.

Miglioramenti operativi

Per gli accessi, abolito il registro a favore di una semplice comunicazione all'Azienda, ridotto il termine di preavviso a 24 ore ed azzerato in caso di eventi criminosi ed infortuni gravi;

Esteso il diritto di voto ai distaccati;

Introdotta la possibilità di istituire in Azienda la bacheca elettronica e la casella di posta dedicata.

Definiti alcuni problemi interpretativi

Le Aziende dovranno consegnare tempestivamente il DVR ai RLS e su richiesta anche in formato elettronico;

Abbiamo mantenuto la comunicazione all'azienda degli spostamenti del RLS unicamente al fine di ottenere il mezzo più appropriato. Inoltre saranno effettuati tutti i pagamenti dei rimborsi attualmente ancora sospesi.

Norma di salvaguardia

Infine si è concordato di introdurre una clausola di salvaguardia, in particolare per le norme a carattere sperimentale, su eventuali questioni applicative e/o interpretative dell'accordo, le quali saranno risolte con specifici incontri di verifica. Particolare attenzione sarà prestata, ove non risolta a livello aziendale, alla verifica dell'incidenza sul monte ore di agibilità dei tempi di trasferimento nelle aree metropolitane.

Con la definizione dell'accordo, si rende inderogabile aprire nelle Aziende il percorso del recepimento dei demandi e dell'applicazione delle norme previste. Sarà necessario procedere alla elezione dei RLS, definendo prima il regolamento elettorale e gli ambiti territoriali di competenza; decidere, inoltre, se concordare l'istituzione dei RLS di Gruppo e/o la definizione di un accordo che, nell'ambito della Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza aziendale (o di gruppo) definisca i compiti e le funzioni della "specifica componente" nel rispetto del dettato legislativo; valutare sugli ambiti territoriali definiti ed in riferimento alle strutture presenti, l'impatto dei tempi di viaggio all'interno dello stesso comune di lavoro del RLS, per concordare eventuali ulteriori modalità di computo del monte ore. Le OO.SS. unitariamente ritengono l'accordo raggiunto positivo e utile per rafforzare il ruolo dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza nel nostro settore, in tutte le loro attribuzioni specifiche, vista anche l'assoluta rilevanza del presidio ed intervento a loro affidato.

Comunicato unitario_2016_02_04

Verbale di accordo sugli RLS 4-2-2016

CNCPT E FORMEDIL PROTOCOLLO DI INTESA CON IL COORDINAMENTO TECNICO INTERREGIONALE PER LA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

CNCPT e FORMEDIL hanno sottoscritto un Protocollo di intesa con il Coordinamento tecnico interregionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, che si inserisce nell'ambito delle azioni previste dal Piano Nazionale di Prevenzione in edilizia 2014-2018 e rappresenta un importante riconoscimento della nostra bilateralità di settore.

PROTOCOLLO INTESA FIRMATO 30.09.2016.pdf
DRIVE.GOOGLE.COM

DOCUMENTAZIONE

INAIL: INFORTUNI SUL LAVORO DI ALMENO UN GIORNO – OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DAL 12 APRILE 2017

L'entrata in vigore del SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione in Luoghi di Lavoro) a partire dal 12 ottobre 2016, a seguito della pubblicazione sul S.O. n. 42 alla G.U. del 27 settembre 2016, del D.M. 25 maggio 2016 n. 183, fa scattare il periodo di 6 mesi (art. 18, comma 1 bis, del D.lgs. n. 81/2008) al termine del quale scatterà l'obbligo di comunicare, a fini statistici ed informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportano l'assenza dal lavoro di almeno **un giorno**, escluso quello dell'evento (lettera r), comma 1, art. 18 del D.lgs. n. 81/2015.

L'obbligo, quindi, per tutti i datori di lavoro, scatterà dal 12 aprile 2017 (il termine adozione operato dal Legislatore è da intendersi come conoscibilità e, quindi, dalla data di entrata in vigore della norma) e la mancata ottemperanza sarà punita con una sanzione amministrativa compresa tra 548 e 1972,80 euro, secondo la precisione contenuta nell'art. 55, c.5, lettera h, del D.lgs. n. 81/2008.

Fonte Dottrina Lavoro

IL CONTRIBUTO DELL'INAIL ALLE CELEBRAZIONI DEL CENTENARIO ILO DEL 2019

Al convegno organizzato dall'International Labour Office (ILO) per le celebrazioni in vista del centenario della sua istituzione, che si terranno nel 2019, dopo il rapporto del direttore generale dell'ILO, Guy Rider, è seguito un dibattito – moderato dal presidente della commissione Lavoro della Camera dei deputati, Cesare Damiano – che ha segnato l'avvio da parte dell'ILO di un percorso di attività a di riflessione finalizzata a una corretta analisi delle molteplici dinamiche che caratterizzano l'evoluzione del mondo del lavoro e alla possibilità di corrispondere adeguate risposte e strategie d'intervento. All'evento – che ha visto la partecipazione del ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Giuliano Poletti – hanno dato il proprio contributo numerosi rappresentanti delle istituzioni e delle parti sociali, tra i quali il segretario generale della CGIL, Susanna Camusso, il segretario confederale della CISL, Luigi Petteni, il segretario generale della UIL, Carmelo Barbagallo, il direttore dell'area Lavoro e Welfare di Confindustria, Pierangelo Albini, e il presidente dell'INPS, Tito Boeri.

“Sui nuovi lavori e sulle nuove modalità di lavoro l'INAIL sta svolgendo studi accurati ha affermato De Felice Non sono analisi soltanto qualitative. Hanno la finalità di definire il premio di assicurazione. Forniranno perciò per ciascuna fattispecie lavorativa una misura

di rischiosità, avendo dovuto trasformare, per quantificare il premio, il rischio in moneta. L'individuazione dei fattori di rischio – in particolare dei rischi emergenti dall'utilizzazione di nuovi materiali e di nuove tecnologie – è tema dei piani di ricerca che l'INAIL ha in atto. D'altra parte le nuove tecnologie, si pensi alla sensoristica e alla robotica, sono studiate anche nella prospettiva della prevenzione e della riabilitazione degli infortunati". "Sono ovviamente disponibili ha proseguito il commissario straordinario dell'INAIL le basi di dati e le analisi statistiche sugli infortuni e sulle malattie professionali, che abbiamo impostato utilizzando un 'modello di lettura' dei fenomeni, per chiave interpretativa: tipologia dell'evento dannoso, caratteristiche dell'infortunato (genere, età, luogo di nascita), caratteristiche dell'azienda di appartenenza, localizzazione geografica. L'INAIL può quindi dare un punto di vista originale sul futuro del lavoro, ponendo il tema al centro di un reticolo che vede problematiche definitorie (quali nuovi lavori), statistico-attuariali (quali livelli di rischiosità, analisi statistiche su infortuni e malattie professionali), e tecnologiche (quali nuovi problemi e quali nuovi aiuti dalla tecnologia). C'è tutta la disponibilità e l'interesse dell'Istituto a organizzare su questi temi un convegno di studio". Fonte: [INAIL](#)

CIRCOLARE N. 35 DEL 4 OTTOBRE 2016
INTEGRAZIONE DEI SERVIZI ISTITUZIONALI
DELL'ASSICURAZIONE DEGLI ADDETTI ALLA NAVIGAZIONE
MARITTIMA E ALLA PESCA MARITTIMA NEI SISTEMI DELL'INAIL.

Per realizzare la completa integrazione operativa dell'assicurazione del settore della navigazione marittima con le altre gestioni assicurative affidate all'Inail dal DPR del 30 giugno 1965, n. 1124, il relativo archivio è stato ricondotto nell'archivio istituzionale generale dell'Istituto. [...] [Testo integrale della circolare n. 35 del 4 ottobre 2016](#)

FONDO VITTIME AMIANTO. CIRCOLARE INAIL

Il 9 settembre 2016 è stata pubblicata dall'INAIL la circolare n° 33 recante l'oggetto: "Estensione delle prestazioni del Fondo per le vittime dell'amianto ai malati di mesotelioma non professionale. Modifica della modulistica allegata (mod. 190 e 190/E) alle circolari INAIL nn. 76/2015 e 13/2016". (.pdf)

http://www.diario-prevenzione.it/index.php?option=com_content&task=view&id=5077&Itemid=2

VOLUME INAIL, RISCHI DA SCARICHE ATMOSFERICHE, IMPIANTI E VALUTAZIONE

Pubblicato da Inail un volume che analizza il rischio fulmini, la valutazione che deve farne il datore di lavoro e in particolare **procedure e modalità utilizzate dall'Inail** (per Dpr 462/01 e Legge 30 luglio 2010, n. 122) per la verifica della protezione contro le scariche.

Protezione, leggi, **impianti, normativa tecnica**, obblighi del datore di lavoro e quindi verifiche Inail. Il volume presenta l'insieme degli adempimenti riguardanti la protezione dei lavoratori e dei luoghi di lavoro dalle scariche atmosferiche. Partendo dall'analisi e dall'applicazione del Dpr 462/01, passa in rassegna il metodo di lavoro per la valutazione dei rischi, manutenzione e controllo degli impianti, CEI 81-10/4 ed evoluzione della normazione CEI 81-29, CEI 81-30, abrogazione della CEI 81-3.

Fonte [Quotidiano sicurezza.it](#)

Info: [Inail, Impianti protezione contro scariche atmosferiche](#)

DA AMBIENTE E LAVORO

[INAIL](#): siglato protocollo d'intesa relativo all'alternanza scuola-lavoro in Emilia-Romagna;

[INAIL](#): siglato accordo con la Regione Lombardia per la diffusione della cultura della sicurezza nelle scuole;

[INAIL](#): pubblicato volume sulla valutazione del rischio di fulminazione;

[INAIL](#): pubblicati gli atti del nono seminario di aggiornamento Contarp.

SENTENZE

DA OLYMPUSINFORTUNIO MORTALE SUL LAVORO: LA CASSAZIONE ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE IN CASO DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO AD UN'IMPRESA APPALTARICE E DI NOMINA DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

Nessuna condanna per il committente se conferisce l'incarico per la realizzazione dei lavori ad un'altra impresa, assicurando la sua totale estraneità al compimento dell'opera e se nomina un tecnico come coordinatore per la sicurezza.

Questo quanto ribadito dalla quarta sezione penale della Cassazione nella sentenza n. 40033/2016, in merito ad un caso di decesso di un lavoratore dipendente di un'impresa subappaltatrice.

Infortunio mortale sul lavoro, il fatto

Il caso in esame riguarda la morte di un lavoratore, deceduto a causa di un infortunio mortale per gravi violazioni delle misure di sicurezza sul cantiere.

In particolare, la società committente dei lavori per la costruzione di una palazzina di civile abitazione subappaltava i lavori ad altra impresa. Quest'ultima, a sua volta, subappaltava ad altre 2 imprese:

1. I lavori per la realizzazione opere di muratura
2. I lavori per la realizzazione intonaco e verniciatura

Un lavoratore dipendente dell'impresa subappaltatrice di intonacatura, durante la sua attività, precipitava nel vano ascensore causandone il decesso.

Infortunio mortale sul lavoro, la decisione del Tribunale di Milano

Il Tribunale di Milano, accertata l'assenza di qualsiasi misura di protezione contro il rischio di caduta dall'alto, condannava i seguenti soggetti per la morte del lavoratore:

- Il committente, quale amministratore unico della società committente dei lavori
- Il direttore tecnico dei lavori, ossia l'amministratore della società appaltatrice dei lavori
- Il direttore di fatto dei lavori per la società cui erano state subappaltate le opere
- In particolare, riteneva il committente responsabile del suddetto reato in quanto (in violazione degli artt. 90 comma 2 del D.lgs. n.81/2008 e 2087 del cc) ometteva di valutare adeguatamente la idoneità e completezza del PSC, con riguardo all'assenza nel predetto PSC di misure di prevenzione del rischio di caduta nel vuoto.

Responsabile anche il direttore tecnico dei lavori perché, in violazione degli artt. 97 comma 1, 2 e 3, 26, 146 comma 3 del D.lgs. n.81/2008 e 2087 del cc, ometteva di:

- Vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati in subappalto alla società di intonacatura.
- Verificare l'idoneità tecnica di tale società e l'adeguatezza del suo POS che non prevedeva adeguate misure di protezione contro il rischio di caduta nel vuoto.
- Coordinare gli interventi di cui agli artt. 95-96 D.lgs. n.81/2008 e di promuovere il coordinamento e la cooperazione delle imprese esecutrici ai fini della sicurezza.
- Provvedere affinché, durante l'intonacatura delle predette aree, le aperture sul vano ascensore fossero adeguatamente protette, ossia sbarrate.
- Infine, riteneva responsabile il direttore di fatto del cantiere in quanto, in violazione degli artt. 146 co. 3 D.lgs. n.81/2008, 2087 cc:
- Ometteva di provvedere affinché, durante l'intonacatura delle aree di sbarco, le aperture sul vano ascensore fossero adeguatamente protette contro il rischio di caduta nel vuoto.
- Disponeva, invece, che i lavoratori procedessero alla intonacatura previa rimozione delle tavole poste a protezione del suddetto vano.

Pertanto, il Tribunale di Milano condannava i 3 soggetti. Condannava anche le rispettive società per non aver adottato misure di protezione.

Infortunio mortale sul lavoro, Corte di appello di Milano

I condannati proponevano appello dinanzi la Corte di appello di Milano che, in parziale riforma dell'impugnata sentenza assolveva solo la società della committenza e quella appaltatrice. Confermava nel resto l'impugnata sentenza; gli altri ricorrenti avanzavano, quindi, ricorso per cassazione.

Infortunio mortale sul lavoro, Corte di Cassazione, sentenza 40033/2016

La Corte di Cassazione annulla la sentenza nei confronti del committente per non aver commesso il fatto. Rigetta, invece, gli altri ricorsi.

In base a quanto osservato dalla Cassazione, la società committente si era limitata a conferire l'incarico per la costruzione senza prendere parte ad essa. Inoltre, aveva nominato il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, destinatario degli obblighi previsti.

Per quanto riguarda, invece, l'appaltatore dei lavori, egli è destinatario di specifici obblighi di vigilanza sulla sicurezza dei lavori effettuati dalla imprese subappaltatrici.

Tra gli obblighi, la valutazione circa l'adeguatezza del POS adottato dalle stesse.

Nel caso specifico, nel piano di sicurezza dell'impresa subappaltatrice, alle cui dipendenze era il lavoratore deceduto, non vi era alcuna misura di prevenzione dai rischi circa le lavorazioni in prossimità delle aperture vicino gli ascensori. Solo generiche previsioni relative al rischio di caduta dall'alto.

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)

RESPONSABILITÀ DIRETTORE DEI LAVORI PER CATTIVA ESECUZIONE DELL'OPERA

Un condominio citava l'impresa esecutrice e il direttore dei lavori per ottenerne il risarcimento dei danni dovuti alla cattiva esecuzione delle opere di manutenzione del tetto e della facciata condominiale. Il Tribunale di primo grado condannava entrambi i convenuti in solido. Successivamente la Corte d'Appello di Torino determinava la quota di responsabilità da attribuire al direttore dei lavori in misura pari al 30%. Il direttore dei lavori ricorreva in Cassazione.

La sentenza della Cassazione

La Corte di Cassazione con sentenza n. 18521 del 21 settembre 2016 respinge il ricorso del direttore dei lavori. La Corte ritiene che, in tema di contratto di appalto, nel caso in cui il danno subito dal condominio sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'impresa appaltatrice e del direttore dei lavori, entrambi devono rispondere solidalmente dei danni derivati dalla cattiva esecuzione delle opere. Per la sussistenza della solidarietà è sufficiente che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento. Risulta irrilevante che le azioni costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse. In particolare la solidarietà fra coobbligati trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 cc. Secondo cui:

Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.

Pertanto la Cassazione conferma la sentenza della Corte di Appello di Torino. Ritiene che il direttore dei lavori sia responsabile in solido con l'impresa e che debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale.

Fonte Bibus net

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA DEL 21 SETTEMBRE 2016: ESPOSIZIONE AD AMIANTO – NESSO CAUSALE CON L'ATTIVITÀ LAVORATIVA – COLPA DEL DATORE DI LAVORO – ACCERTAMENTO

Per la Corte, che ha accolto il ricorso degli eredi di un lavoratore deceduto, l'affermazione della responsabilità civile della datrice di lavoro non viene ad essere radicata sullo svolgimento di una mera attività pericolosa (in sé lecita ed autorizzata), comportante l'utilizzo di amianto, come sembra opinare la sentenza impugnata sostenendo la suggestiva tesi secondo cui, mentre quelle prescritte dalla legge sarebbero state cautele vane, l'unica

cautela efficace per evitare l'evento sarebbe stata la totale abolizione dell'amianto. Al contrario, deve affermarsi che la valutazione della responsabilità civile deve investire, anche nel caso di specie, non già l'attività di impresa in sé e per sé considerata, bensì soltanto il modo con cui essa è stata esercitata. E senza nessuna valutazione retrospettiva ("ora per allora" come pure afferma il giudice d'appello nella medesima sentenza); bensì avendo esclusivo riguardo alle norme in vigore al momento della condotta. La datrice di lavoro viene cioè chiamata a rispondere dell'omissione di cautele doverose, prescritte da norme di legge in vigore a quell'epoca; come accade per qualsiasi altra attività lavorativa sottoposta a verifica di legalità operata ai fini dell'affermazione della responsabilità civile. Emerge in base a tutto quanto fin qui osservato che la sentenza impugnata non abbia fatto corretta applicazione delle regole da applicarsi nella materia, discendenti dalle norme di legge e dai principi richiamati. Ne consegue che il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata in relazione alle censure accolte. Va quindi disposto il rinvio della causa ad altro giudice, designato in dispositivo, per l'ulteriore esame della controversia. Il giudice del rinvio provvederà altresì, ex art. 385 cod. proc. civ. sulle spese del giudizio di legittimità. La sentenza

http://www.diario-prevenzione.it/sentenze/Riverso_cassazione_amianto0916.pdf

SENTENZA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

Pubblichiamo un'importante sentenza della Corte di Lecce sulla eziologia del carcinoma del colon di cui è stato vittima un operaio tubista. sentenza tribunale Lecce.pdf

SELEZIONE ULTIME SENTENZE CASSAZIONE: FONTE: certifico.com

AVVERTENZA:

se il link non si attivasse con Ctrl+click – COPIATELO e INCOLLATELO sul browser

SENTENZE CORTE DI CASSAZIONE SU INFORTUNI SUL LAVORO OCCORSI CON MACCHINE

Cassazione Civile, Sez. Lav., 21 settembre 2016, n. 18503

Polveri di amianto nei freni e nelle resistenze del motore elettrico della gru

Cassazione Penale, Sez. 4, 19 ottobre 2016, n. 44327

Elusione del dispositivo di interblocco del macchinario e amputazione di un dito: responsabilità datoriale o condotta abnorme?

Cassazione Civile, Sez. Lav., 06 ottobre 2016, n. 20051

Movimentazione manuale dei carichi e infortunio. Formazione del lavoratore

Cassazione Penale, Sez. 4, 03 ottobre 2016, n. 41314

Infortunio mortale durante la pulizia della macchina mescolatrice. Mancanza del dispositivo di blocco antinfortunistico-fine corsa a doppia chiave

Cassazione Civile, Sez. Lav., 03 ottobre 2016, n. 19709

Nessun risarcimento se il lavoratore non prova l'evento dannoso ed il nesso di causalità tra le lesioni riportate e le condizioni pericolose del macchinario

Cassazione Penale, Sez. 4, 03 ottobre 2016, n. 41331

Taglierina non dotata del sistema di protezione dal contatto delle lame. Prescrizione

Cassazione Penale, Sez. 4, 01 luglio 2016, n. 27056

Infortunio con una macchina avvolgitrice di racchette: l'elemento mobile era privo di protezione. La delega di gestione non esclude la posizione di garanzia del datore di lavoro

Cassazione Penale, Sez. 4, 10 giugno 2016, n. 24124

Infortunio ad addetto alla linea di estrusione: responsabilità del datore di lavoro e del costruttore della macchina

Cassazione Penale, Sez. 4, 01 luglio 2016, n. 27051

Utilizzo errato di un trans pallet per velocizzare le operazioni di carico

Cassazione Penale, Sez. 4, 01 luglio 2016, n. 27107

Infortunio di una operaia colpita alla testa dalla leva di movimentazione di una pressa a caldo

Cassazione Penale, Sez. 4, 04 luglio 2016, n. 27150

Scheggia metallica si stacca dalla macchina fresatrice manuale. Mancanza di DPI

Cassazione Penale, Sez. 4, 08 luglio 2016, n. 28557

Macchina laminatrice priva di qualsiasi sistema di sicurezza. Responsabilità del datore di lavoro e responsabilità amministrativa dell'impresa

Cassazione Penale, Sez. 4, 23 giugno 2016, n. 26182

Attrezzatura pericolosa e infortunio del collaudatore. Responsabilità del vicedirettore della S.p.A. utilizzatrice e costruttrice del macchinario

Cassazione Penale, Sez. 4, 14 giugno 2016, n. 24708

Dovere di garanzia di chi pone in uso il macchinario nei confronti dei lavoratori: non può costituire motivo di esonero della responsabilità del costruttore quello di aver ottenuto la certificazione

Cassazione Penale, Sez. 4, ud. 20 aprile 2016 (dep. Maggio 2016), n. 19171

Infortunio mortale e colpa cosciente: consapevole alterazione del sistema di sicurezza della macchina

Cassazione Penale, Sez. 4, ud. 5 aprile 2016, n. 17003

Infortunio mortale con un escavatore: inidoneità del mezzo a lavorare con la pendenza presente nella scarpata

Cassazione Penale, Sez. 4, ud. 24.02.2016 (dep. Marzo), n. 12700

Infortunio con la macchina perforatrice

Cassazione Penale, Sez. 4, 14 marzo 2016, n. 10721

Schermo di protezione della macchina non idoneo: infortunio di una lavoratrice

Cassazione Civile, Sez. Lav., 08 marzo 2016, n. 4498

Infortunio durante la pulizia dei rulli del macchinario. Giudizio penale e giudizio civile

Cassazione Penale, Sez. 4, 03 febbraio 2016, n. 4513

Il DL è responsabile della conformità macchine alla normativa nel tempo

Cassazione Penale, Sez. 4, 13 gennaio 2016, n. 1021

Sega circolare inidonea per tagli obliqui e infortunio. Anche nel caso ci fosse stata una valida delega, il responsabile del totale disinteresse resta il datore di lavoro

Cassazione Penale, Sez. 4, 12 novembre 2015, n. 45233

Infortunio con un trapano a colonna privo dello schermo di protezione. Responsabilità del direttore di stabilimento

Cassazione Penale, Sez. 4, 28 ottobre 2015, n. 43425

Infortunio mortale con una macchina: modifica che vanifica le misure di sicurezza

Cassazione Penale, Sez. 4, 05 ottobre 2015, n. 40043

Cattivo funzionamento del dispositivo di sicurezza della macchina. Responsabilità del delegato alla sicurezza

SENTENZE CORTE DI CASSAZIONE SU INFORTUNI SUL LAVORO

E FORMAZIONE

Cassazione Penale, Sez. 4, 01 luglio 2016, n. 27060

Infortunio durante la pulizia dei silos. Nessun comportamento anormale se manca la formazione ed informazione specifica dei rischi insiti nell'uso della macchina

Cassazione Penale, Sez. 3, 13 luglio 2016, n. 29393

Mancanza di formazione, mancanza di regolare controllo degli impianti ma prescrizione dei reati

Cassazione Penale, Sez. 3, 30 settembre 2015, n. 39363

Attività di ristorazione e d.lgs. 81/08: formazione e valutazione rischio incendio

SENTENZE CORTE DI CASSAZIONE SU INFORTUNI SUL LAVORO

E VALUTAZIONE DEI RISCHI

Cassazione Penale, Sez. 4, 22 marzo 2016, n. 12257

Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la valutazione dei rischi proprio per scoprire e gestire eventuali pericoli occulti o non immediatamente percepibili

Cassazione Civile, Sez. Lav., 26 aprile 2016, n. 8237

Caduta da un'impalcatura autoreggente in occasione di una scossa tellurica: difetto di vigilanza e di controllo datoriale. L'imprevedibilità della scossa non ha reciso il nesso di causalità

Cassazione Penale, Sez. 4, 21 giugno 2016, n. 25702

Operazioni di lisciatura di un pezzo al tornio e mancata informazione sui rischi connessi al farlo utilizzando la carta vetrata

Cassazione Penale, Sez. 4, 13 maggio 2016, n. 20056

Lesioni ad una mano per la caduta di un'apparecchiatura. L'importanza della valutazione dei rischi

Cassazione Penale, Sez. 4, 08 luglio 2016, n. 28568

Manovra impropria di un dipendente e schiacciamento di un lavoratore di una ditta terza. DUVRI generico e responsabilità del datore di lavoro appaltante

SENTENZE CORTE DI CASSAZIONE

E MALATTIE PROFESSIONALI

Cassazione Civile, Sez. Lav., 12 aprile 2016, n. 7126

L'inalazione delle polveri di silicio non è la causa della neoplasia polmonare del deceduto. La forte abitudine tabagica lo è

Cassazione Civile, Sez. Lav., 23 giugno 2016, n. 13060

Inalazione di polveri nocive: nessun nesso causale tra la morte e la malattia professionale riconosciuta

Cassazione Civile, Sez. 3, 24 marzo 2016, n. 5893

Decesso di un artigiano posatore di lastre contenenti amianto per mesotelioma pleurico

Cassazione Civile, Sez. Lav., 25 gennaio 2016, n. 1247

Malattia professionale (ipoacusia)

Cassazione Civile, Sez. Lav., 05 gennaio 2016, n. 34

Rapina del casellante e infarto dopo 2 mesi: obbligo di risarcimento

Cassazione Civile, Sez. Lav., 14 dicembre 2015, n. 25154

Esposizione all'amianto e beneficio. Esposizione ultradecennale

E COMPORTAMENTO ABNORME DEL LAVORATORE

Cassazione Penale, Sez. 4, 09 novembre 2015, n. 44811

Infortunio durante l'uso della macchina impastatrice. Nessun comportamento abnorme della vittima

Cassazione Penale, Sez. 4, 26 febbraio 2016, n. 7897

Rischio di afferramento. Nessun comportamento abnorme del lavoratore

Cassazione Civile, Sez. Lav., 13 ottobre 2015, n. 20533

Infortunio mortale con la macchina ribobinatrice. Comportamento abnorme del lavoratore?

VARIE

Cassazione Civile, Sez. Lav., 21 aprile 2016, n. 8077

Infortunio sul lavoro subito dal socio. Azione di regresso

Cassazione Civile, Sez. Lav., 05 maggio 2016, n. 9062

Licenziamento di un quadro capofabbrica e sindacalista per la denuncia di omessa sicurezza degli impianti. Licenziamento antisindacale

Cassazione Civile, Sez. Lav., 16 marzo 2016, n. 5233

Operaio viene colpito all'occhio da un bullone: totale omissione di controllo sull'uso di lampade mobili e occhiali protettivi da parte dei lavoratori

Cassazione Penale, Sez. 6, 06 giugno 2016, n. 23358

Sfuriate del datore di lavoro: il mobbing integra il delitto di maltrattamenti solo in caso di rapporto avente natura parafamiliare

Cassazione Civile, Sez. Lav., 13 aprile 2016, n. 7313

Cinquecento metri tra lavoro e casa. Lavoratore in bicicletta. Infortunio in itinere?

Cassazione Civile, Sez. 3, 21 giugno 2016, n. 12728

Infortunio con una attrezzatura fornita dal subappaltante

Cassazione Civile, Sez. Lav., 13 giugno 2016, n. 12088

Omessa denuncia degli infortuni all'INAIL: nessuna responsabilità del datore di lavoro se difetta l'allegazione da parte del lavoratore del certificato medico

Cassazione Civile, Sez. Lav., 12 luglio 2016, n. 14202

Morte del lavoratore ma nessun nesso causale tra le attività concretamente svolte e l'evento dannoso

Cassazione Penale, Sez. 4, 13 luglio 2016, n. 29654

Infortunio mortale durante i lavori di installazione di pannelli fotovoltaici. Ricorso inammissibile

Cassazione Civile, Sez. Lav., 08 luglio 2016, n. 14028

Ricercatore universitario morto a seguito di incidente stradale: tutela INAIL e configurabilità dell'infortunio in itinere

Cassazione Civile, Sez. Lav., 13 luglio 2016, n. 14316

Infortunio con la pressa. Nessun risarcimento se il lavoratore non è regolare

Cassazione Penale, Sez. 4, 01 luglio 2016, n. 27066

Infortunio mortale con un carrello elevatore. Responsabilità del guidatore e del datore di lavoro

Cassazione Civile, Sez. Lav., 30 giugno 2016, n. 13465

Infortunio collettivo nello stabilimento molitorio: esplosione di polveri ed incendio

Cassazione Civile, Sez. Lav., 23 giugno 2016, n. 13061

Domanda di regresso dell'INAIL nei confronti del datore di lavoro di una vittima di infortunio sul lavoro

Cassazione Penale, Sez. 3, 06 giugno 2016, n. 23292

Non tutte le officine sono assoggettate al rilascio del certificato di prevenzione antincendi, ma solo quelle che occupano una superficie superiore a 300 mq

Cassazione Penale, Ord. Sez. 7, ud. 25 settembre 2015 (dep. Maggio 2016), n. 21808

Attrezzature di lavoro non conformi. Tardivo pagamento della sanzione amministrativa

Cassazione Penale, Sez. 4, 30 maggio 2016, n. 22701

Lavoratore investito dal mezzo movimentato da terra. Alterazioni alla struttura della macchina (deterioramento di componenti funzionali essenziali) ed eccentriche modalità d'uso

Cassazione Penale, Sez. 4, 16 maggio 2016, n. 20129

Operazioni di travaso di preparati pericolosi e altamente infiammabili: sversamento di notevole quantità di vernice da una cisterna sospesa sulle forche di un carrello elevatore non antideflagrante

Cassazione Penale, Sez. 4, ud. 7 gennaio 2016 n. 18200

Triplice morte in luogo confinato durante le operazioni di bonifica: responsabilità

Cassazione Penale, Sez. 4, ud. 09 febbraio 2016, n. 12683

Caduta da una scala di legno a pioli. Lavori ad un'altezza superiore ai due metri in assenza di idonee protezioni

Cassazione Penale, Sez. 4, 12 giugno 2012, n. 23147

Infortunio di un committente in proprio e norme antinfortunistiche a tutela dei terzi

Cassazione Penale, Sez. 4, 22 marzo 2016, n. 12228

Infortunio durante la pulizia del macchinario. Delega inesistente

Cassazione Penale, Sez. 4, 02 febbraio 2016, n. 4325

Caduta del carico sull'apprendista. Mancanza di un idoneo strumento di sollevamento (anello unico). Responsabilità di datore e preposto

Cassazione Civile, Sez. Lav., 04 febbraio 2016, n. 2209

Omissione misure protettive sia per vigilanza sull'effettivo uso, responsabilità D.L

Cassazione Penale, Sez. 4, 03 febbraio 2016, n. 4501

Mano nell'impastatrice. Assenza dispositivi di arresto

Cassazione Penale, Sez. 4, 13 gennaio 2016, n. 1027

Mola in cattivo uso e ferita di un lavoratore. Ruolo del responsabile della filiale in presenza di una delega di funzioni

Cassazione Civile, Sez. Lav., 14 dicembre 2015, n. 25154

Infortunio con un macchinario in fase di manutenzione

Cassazione Penale, Sez. 4, 02 dicembre 2015, n. 47742

Ribaltamento del trabattello e caduta a terra del lavoratore. Responsabilità del D.L.

Cassazione Penale, Sez. 4, 11 novembre 2015, n. 45056

Lavoratore irregolare si taglia un dito con una sega motorizzata. Responsabilità del D.L.

Cassazione Penale, Sez. 4, 26 ottobre 2015, n. 43001

Violazione della specifica prescrizione contenuta nel POS di non far

salire persone sulla gru a torre. Infortunio mortale e responsabilità

Cassazione Penale, Sez. 4, 28 luglio 2015, n. 33324

Infortunio con una macchina impastatrice. Non bastano due settimane di pratica per fare un operaio esperto

Cassazione Penale, Sez. 4, 6 agosto 2015, n. 34299

Guanto incastrato nella sega circolare. Ruolo di un preposto

Cassazione Civile, Sez. Lav., 17 luglio 2015, n. 15065

Infortunio mortale causato dal liquido espulso da una bombola a pressione. Azione di regresso

QUESITI

29/09/2016 - SEVESO III: RISPOSTE A QUESITI

Sono disponibili sul sito del Ministero dell'Ambiente delle risposte ad alcuni quesiti circa l'applicazione del d.lgs. 105/2015, condivise tra le autorità competenti e gli altri soggetti partecipanti al Coordinamento.

Risposte approvate nella riunione del 10 maggio 2016

- Quesito n. 1/2016: validità decreti direttoriali ex D.lgs. 334/99 relativi alla **perimetrazione delle aree soggette ad effetto domino**;
- Quesito n. 2/2016: in quali casi le **condotte per il trasporto di sostanze pericolose** sono da considerare come parte dello stabilimento e pertanto sottoposte alla disciplina ex D.lgs. 105/2015;
- Quesito n. 3/2016: applicazione della **deroga all'invio della notifica prevista dall'art. 13, comma 3 del D.lgs. 105/2015**;
- Quesito n. 4/2016: **presentazione del Rapporto di Sicurezza** o del suo aggiornamento ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 105/2015;
- Quesito n. 6/2016: applicazione della **regola della sommatoria per l'Idrazina idrato**;
- Quesito n. 8/2016: assoggettabilità alla disciplina di cui al D.lgs. 105/2015 delle attività **di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi su terraferma**;
- Quesito n. 9/2016: classificazione ex D.lgs. 105/2015 **per oli lubrificanti e biodiesel**.

Fonte: Ministero dell'Ambiente

QUALI SONO LE TUTELE NEL CASO DI UN INFORTUNIO SUL LAVORO DI UN LAVORATORE NON IN REGOLA?

Nel nostro ordinamento è prevista l'**assicurazione obbligatoria contro per gli infortuni sul lavoro** che tutela i lavoratori da qualsiasi incidente avvenuto per causa violenta, in occasione di lavoro, per morte, l'inabilità permanente o l'inabilità temporanea assoluta per più di tre giorni. Per indennizzare un infortunio ci deve essere un **rapporto di causa-effetto in attività lavorativa** generato dall'apparato produttivo, e/o ricollegabili all'attività lavorativa o da situazioni o fattori propri del lavoratore, e/o anche per sua colpa. Sono quindi **esclusi** della tutela gli infortuni derivanti da un **comportamento estraneo al lavoro**, e/o simulati, e/o di dolo sia da parte dell'impresa, sia da parte de lavoratore. **L'indennizzo** dell'Inail per infortunio sul lavoro dipende dal grado di **menomazione**:

Se è inferiore al 6% al lavoratore non spetta nulla;

Compresa tra il 6% e il 15% c'è un indennizzo in capitale;

Se infine supera il 15% si attiva l'indennizzo in rendita.

Le prestazioni INAIL sono **riconosciute ed erogate** purché sia stata riconosciuta un'invaldità causata da lavoro a seguito di un infortunio anche se il rapporto di lavoro è **irregolare**. Infatti, il nostro ordinamento prevede il **principio dell'automaticità delle prestazioni** che tutela il lavoratore anche se il datore di lavoro **non** lo ha assicurato o non è in regola con il pagamento dei contributi (non attivo per il lavoro autonomo).

Ovviamente l'Inail, si riserva tutte le verifiche ispettive del caso al fine di attivare la tutela. Il diritto alle prestazioni **decade dopo 3 anni e 150 giorni** da quello in cui si è verificato l'infortunio o in cui i postumi hanno raggiunto la misura minima indennizzabile.

È VERO CHE IL LAVAGGIO DEGLI INDUMENTI È UN ONERE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO?

Il problema è dibattuto ormai da anni.

Facendo riferimento sia dall'interpretazione della legge, sia da specifica Circolare Ministeriale, sia da numerose sentenze della Corte di Cassazione si può affermare che, se gli indumenti di lavoro proteggono il lavoratore e si sporcano a seguito del contatto con polveri nocive, agenti chimici pericolosi, agenti biologici pericolosi essi sono considerati DPI e la loro pulizia è un obbligo per il datore di lavoro.

Riferimenti normativi e obblighi utili:

Articolo 43, c. 4, lettera a) nonché art.40 c. 1 del D.Lgs.626/94;

Circolare del Ministero del Lavoro 26/04/99, n. 34;

OBBLIGHI NORMATIVI - IL D.LGS.81/07

D.lgs. n.81/08, l'art. 304, c. 3 stabilisce che: *“laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio a norme del D.lgs. n.626/94, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente decreto legislativo”*.

Nel caso in questione le norme corrispondenti all'articolo 43, comma 4, lettera a) del D.Lgs.626/94 sono ora quelle contenute nell'articolo 77, c. 4, lettera a) del D.lgs. n.81/08 (vedi anche l'articolo 74, c. 1 del D.Lgs. n. 81/08: *“Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato «DPI», qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”*).

GIURISPRUDENZA

Sentenza n.11139 della Corte di Cassazione del 05/11/98:

Sentenze della Corte di Cassazione n.18573 del 04/09/07 e n.15202 del 23/06/10.

Da un punto di vista pratico l'obbligo per il datore di lavoro di lavaggio degli indumenti di lavoro, nel caso che essi si configurino come DPI, può essere effettuato o con il ritiro degli indumenti da un servizio di lavaggio aziendale o esterno che provvederanno al loro lavaggio e/o igienizzazione oppure con un rimborso spese per gli oneri di lavaggio.

È VERO CHE SECONDO UNA RECENTE NORMA NON C'E' PIU' OBBLIGO DI FIRMA DEL LAVORATORE SUL GIUDIZIO D'IDONEITA' LAVORATIVA?

E' stato pubblicato sulla G.U. n. 184 dell'8 agosto 2016 il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero del Lavoro, del 12 luglio 2016.

Con questo decreto, sono stati modificati l'allegato 3A (“Cartella Sanitaria e di rischio”) e l'Allegato 3B (“Informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria”) del D.lgs. n.81/08. Le norme previste dal nuovo decreto sono già attive, essendo lo stesso entrato in vigore dal 9 agosto 2016. La novità che riguarda allegato 3 A è l'abolizione della firma del lavoratore sul certificato d'idoneità e, contestualmente, della nota 13 in calce relativa allo stesso.

Il risultato di una tale decisione pone però alcuni problemi.

Nei casi in cui era possibile rilasciare subito il giudizio d'idoneità lavorativa:

- 1) Il lavoratore non avrà più a possibilità di vedere immediatamente il giudizio del medico competente e di chiedere eventualmente informazioni o specifiche, ma avrà visione dello stesso giudizio solo quando gli verrà consegnato.

- 2) A quel punto non gli rimarrà, se non concorda con il giudizio stesso, che il ricorso all'ASL di competenza. Ricorso che prevede costi diversi da regione a regione e all'interno della stessa regione da ASL ad ASL. (Es. in Lombardia si va da 0 euro a circa 200 euro per promuovere un ricorso avverso al giudizio del medico competente).
- 3) E' vero che questo già capitava nei casi in cui il medico competente avesse avuto, necessita di ulteriori esami per definire il giudizio, ma questo non è una ragione per allungare i tempi di consegna del certificato per tutti i lavoratori.

Si pone poi un problema che riguarda chi consegna il giudizio: il medico o l'azienda e i tempi di consegna. L'art. 41 comma 6-bis, D.lgs. n. 81/08 precisa che è il medico competente che "esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del medesimo giudizio al lavoratore e al datore di lavoro".

Se sul certificato è indicata una prescrizione o limitazione lavorativa, che se non rispettata può compromettere la salute del lavoratore, questa rischia di arrivare al diretto interessato settimane o mesi dopo la visita?

L'art. 41 comma 9, prevede la possibilità di ricorso avverso al giudizio del medico debba avvenire entro trenta giorni dalla comunicazione del giudizio del medico competente al lavoratore.

Nel caso di un lavoratore con problemi seri a svolgere un'attività lavorativa, ma idoneo per il medico. Il giudizio d'idoneità lavorativa arriverà al lavoratore, settimane dopo la visita privandolo quindi della possibilità di presentare immediatamente ricorso avverso e rischiando così di compromettere la sua salute.

FORMAZIONE COME PREPOSTO E DIRIGENTE: ESONERA DA ALTRI CORSI DI FORMAZIONE?

Un lavoratore, che è stato formato come Preposto e/o Dirigente e/o RSPP, deve essere formato anche come lavoratore oppure la formazione ricevuta negli incarichi sopracitati può considerarsi esaustiva? Risponde la Dr.ssa Rocchina Staiano, Avvocato, Docente in Diritto della Previdenza e delle Assicurazioni Sociali e in Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro all'Università di Teramo.

Secondo l'Esperto

Il lavoratore che abbia completato i percorsi formativi come Preposto e/o Dirigente e/o RSPP, coerenti con le previsioni normative vigenti - fermo restando **l'obbligo di aggiornamento** di cui al punto 9 dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 - **può considerarsi esonerato** dalla frequenza dei corsi di formazione previsti per i lavoratori ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n.81/08.

Il datore di lavoro è comunque tenuto a **valutare la formazione pregressa** ed eventualmente ad **integrarla** sulla base del proprio documento di valutazione dei rischi e in funzione della mansione che verrà ricoperta dal lavoratore assunto.

Fonte: Redazione Banca Dati Sicuromnia - <http://sicuromnia.epc.it>

HO ASSUNTO UNA PERSONA A TEMPO DETERMINATO PER 3 MESI. SONO TENUTO ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO?

Sì, la valutazione va effettuata anche se è presente solo un dipendente ed anche se assunto con contratto atipico.

QUALI SONO LE NORME PER LA VALUTAZIONE DELLO STRESS LAVORO CORRELATO PER LE MICRO AZIENDE (MAX 10 DIPENDENTI)?

La norma di riferimento è il D.lgs. n.81/08 (art. 28 c. 1 "Oggetto della valutazione dei Rischi") che impone a tutti i datori di lavoro una valutazione riguardante tutti rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardante gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo **stress lavoro correlato** contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004 e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza (D.lgs. n. 151/200), nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri paesi.

Ai sensi della L. N.56/89 la valutazione delle variabili psicosociali va effettuata da **Psicologi** regolarmente iscritti all'Albo Professionale.

La mancata valutazione dello SLC comporta una sanzione: Il Datore di lavoro che non rispetta l'Art.28 del D.lgs. n.81/2008 rischia, in caso di controllo, **l'arresto da quattro a otto mesi o l'ammenda da €5.000 ad €15.000** (le cifre indicate sono arrotondate e non adeguate).

La valutazione dello SLC è **obbligatoria** per tutte le aziende che abbiano almeno 1 dipendente con qualsiasi tipo di contratto, anche a tempo determinato.

EVENTI

CAMBIA LA COSTITUZIONE: PROSPETTIVE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

Un convegno il 21 ottobre ad Ambiente Lavoro di Bologna per comprendere cosa cambia con il possibile ritorno della sicurezza sul lavoro tra le competenze esclusive dello Stato.

Il 12 aprile 2016 la Camera dei Deputati ha approvato un disegno di legge di [riforma costituzionale](#) che riguarda anche diversi aspetti rilevanti in materia di **salute e sicurezza**. E ora la riforma dovrà superare un referendum – che si terrà nei prossimi mesi – prima di essere promulgata e modificare definitivamente la nostra Costituzione.

E il mondo della salute e sicurezza è toccato direttamente da queste modifiche perché la **riforma costituzionale** non prevede solo il superamento del bicameralismo perfettamente paritario e l'eliminazione delle province, ma anche la revisione del riparto delle competenze tra Stato e Regioni. E tra le materie che tornerebbero alla competenza esclusiva dello Stato è compresa anche la **sicurezza sul lavoro**.

Per info: www.aifos.it - convegni@aifos.it

IL 16 NOVEMBRE LA QUINTA CONFERENZA NAZIONALE SUL REGOLAMENTO REACH

Il Ministero della Salute annuncia che si terrà il **16 novembre a Roma**, presso l'Auditorium del Ministero in viale Giorgio Ribotta 5, la quinta edizione della conferenza sul Reach indetta in collaborazione con i Ministeri Ambiente e Sviluppo Economico, Iss – Centro Nazionale Sostanze Chimiche e Ispra.

A breve verranno pubblicati programma e modalità di partecipazione.

Temi chiave saranno: scadenza Reach 2018; sostanze chimiche ed economia circolare.

Info:

Nota quinta Conferenza Reach su Ministero Salute
nota Reach Gov
nota Ispra

#IONONRISCHIO, 15 E 16 OTTOBRE BUONE PRATICHE PROTEZIONE CIVILE IN 700 PIAZZE

Si è tenuta **sabato 15 e domenica 16 ottobre** la nuova edizione della campagna indetta dal **Dipartimento della Protezione Civile** per informare e sensibilizzare sui rischi naturali, la

prevenzione. Rischio sismico, alluvione e maremoto. Nella due giorni di metà ottobre la campagna toccherà **700 piazze**, dove circa 7000 volontari formati dalla Protezione Civile distribuiranno materiale informativo sui temi della campagna.

Alla campagna ha aderito la Testata Giornalistica Regionale della Rai, con una settimana dedicata al tema. Approfondimenti, rubriche e analisi iniziati lo scorso 3 ottobre e che termineranno l'8.

Info: Fonte Quotidiano sicurezza.it.





ITAL

<http://www.ital-uil.it/>

CASSAZIONE: INFORTUNIO MORTALE E OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

La Sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24139/2016, si pronuncia sul caso di un infortunio mortale e, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza, sugli obblighi del datore di lavoro che, in quanto titolare di una posizione di garanzia in ordine all'incolumità fisica dei lavoratori, ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici vigilando sulla sussistenza e persistenza delle condizioni di sicurezza ed esigendo dagli stessi lavoratori il rispetto delle regole di cautela. La sua responsabilità può essere esclusa solo in virtù di un comportamento del lavoratore avente i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità e, comunque, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle precise direttive organizzative ricevute, connotandosi come del tutto imprevedibile o inopinabile. Afferma inoltre la Cassazione, confermando un suo recente orientamento (Sentenza n. 8883/2016), il seguente nuovo principio: che il sistema della normativa antinfortunistica si è evoluto, passando da un modello "iperprotettivo", interamente incentrato sulla figura del datore di lavoro, quale soggetto garante investito di un obbligo di vigilanza assoluta sui lavoratori, ad un modello "collaborativo", in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori. Il caso esaminato dalla Corte riguarda il decesso di un lavoratore che era rimasto impigliato in un nastro trasportatore in movimento mentre svolgeva una manovra di pulizia dell'impianto. Mentre il Tribunale aveva assolto il datore di lavoro e il preposto dal reato di omicidio colposo loro ascritto, per insussistenza del fatto, in quanto qualificava come abnorme l'azione posta in essere dal lavoratore, inspiegabile rispetto alle mansioni assegnategli, la Corte di appello condannava gli imputati poiché il comportamento del lavoratore non era considerato abnorme, avendo compiuto un'operazione rientrante nelle sue effettive attribuzioni. I due imputati ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello, sostenendo che questa aveva erroneamente ricostruito la dinamica del fatto, non considerando che, secondo quanto riferito da un teste, le operazioni di pulizia dovevano essere effettuate quando l'impianto era spento, mentre al momento dell'infortunio era in funzione, e che quindi era errato escludere un'abnormità del comportamento posto in essere dal lavoratore infortunato. Alla luce di quanto esposto riguardo la normativa antinfortunistica, la Cassazione annulla la sentenza impugnata, con rinvio per un nuovo esame alla stessa Corte di Appello per verificare se l'intervento del lavoratore infortunato, nel caso di specie, si collochi o meno nell'area di rischio che il garante era tenuto a preservare. 24/10/2016

SINP E INFORTUNI

A seguito dell'entrata in vigore del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), scatterà l'obbligo di comunicare, ai fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento. Il SINP, istituito dal decreto legislativo n. 81/2008 (T.U. Salute e Sicurezza sul lavoro), è diventato infatti operativo con la pubblicazione sulla G.U. n. 226 del 27/9/2016 del decreto interministeriale n. 183/2016 contenente le regole tecniche per la sua realizzazione e funzionamento e per il trattamento dei dati. Il decreto è vigente al 12 ottobre 2016. Secondo quanto disposto dall'art. 18, comma 1, lettera r, del citato decreto n. 81/2008 il datore di lavoro sarà tenuto a segnalare in via telematica all'INAIL, e per suo tramite al SINP, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, gli infortuni con almeno un

giorno di prognosi e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni, escluso quello dell'evento. Per questi ultimi l'invio della denuncia/comunicazione al quale è tenuto il datore di lavoro nei confronti dell'INAIL ai sensi dell'art. 53 del DPR n. 1124/1965, assolve contemporaneamente sia all'obbligo previsto ai fini assicurativi sia a quello previsto a fini statistico/informativi.

L'omessa comunicazione dei dati relativi agli infortuni con assenza di almeno un giorno, escluso quello dell'infortunio, comporta una sanzione da 548 a 1972,80 euro. Restiamo in attesa degli opportuni chiarimenti e indicazioni operative riguardo l'attuazione di queste novità. Si ricorda che il SINP ha la finalità di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi. Le informazioni che derivano dai dati contenuti nel SINP riguarderanno, in particolare, il quadro produttivo e occupazionale, tenendo conto dei settori di attività, delle dimensioni, della consistenza e qualificazione delle imprese e delle dinamiche occupazionali, il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici, contenente i dati su infortuni e malattie professionali, eventi morbosi e mortali classificati per settore di attività. E ancora l'insieme degli interventi di prevenzione derivanti dai piani regionali e territoriali e delle attività di vigilanza delle istituzioni preposte.

La tutela INAIL per infortuni e Malattie Professionali

Quando un lavoratore subisce un infortunio sul lavoro o contrae una malattia professionale, sono molte le cose che deve conoscere per ottenere il loro riconoscimento e le eventuali prestazioni. Il patronato ITAL UIL tutela e offre assistenza gratuita ai lavoratori, per presentare le domande delle prestazioni e seguire gli sviluppi della pratica. Il diritto alla Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e quello alla tutela assicurativa sono diritti fondamentali che devono essere rispettati.

- ▶ **L'assicurazione INAIL**
- ▶ **I lavoratori assicurati**
- ▶ **L'automaticità delle prestazioni**
- ▶ **La Denuncia dell'Infortunio**
- ▶ **La denuncia della Malattia Professionale**
- ▶ **Le prestazioni economiche dell'assicurazione INAIL**
- ▶ **L'assicurazione INAIL nel settore agricoltura**
- ▶ **La tutela degli infortuni in ambito domestico**

Il patronato ITAL Uil è a tua disposizione per offrirti gratuitamente informazioni, consulenza e assistenza per la tutela dei tuoi diritti.

Numero verde 800 085303



COLLABORIAMO

a cura di Guido Bianchini

INFORTUNI SUL LAVORO PER ASSENZE FINO A TRE GIORNI I NUOVI OBBLIGHI E IL SINP

Con il D.M. n.183/2016, costituzione del SINP – sistema informativo nazionale per la prevenzione dei luoghi di lavoro - si è modificato l’obbligo di denunciare all’INAIL, ai fini statistici, gli infortuni con prognosi fino a tre giorni. Fino al 22 dicembre 2015 questi venivano annotati nel registro infortuni il cui obbligo è stato abrogato dal 213 dicembre 2015. Da quella data quindi sono andate perse tutte le relative registrazioni.

Ora con il SINP (art.18 c.1 lett. r) e c.1 bis del D.lgs. n.81/2008) questi dati, statistici, torneranno ad essere operarvi tramite l’invio di una denuncia telematica all’INAIL.

Circa la decorrenza della comunicazione dell’infortunio di almeno un giorno, telematicamente, all’INAIL questa decorre dal 12 aprile 2017 ovvero dopo sei mesi dalla entrata in vigore del SINP (12 ottobre 2016).

FINO TRE GIORNI D’ASSENZA (ESCLUSO IL GIORNO DELL’EVENTO)

- **Fino all’11/04/2017 (istituzione del SINP più 6 mesi DM n.183/2015)**

Fino al 22/12/2015 (art. 21 D.lgs. n.151/2015 obbligo di riportare l’evento nel registro infortuni – abrogato dal 23/12/2015 – dal 23/12/20156 nessun obbligo di registrazione e denuncia

- **Dal 12/04/2017 (dopo 6 mesi dalla costituzione del SINP DM n.183/2015)**

Obbligo di denuncia telematica all’INAIL entro 48 ore dal ricevimento del certificato, ai fini statistici e quindi al SINP

OLTRE TRE GIORNI D’ASSENZA

- **Dal 20/08/2009 - data di decorrenza D.lgs. 106/2009 art.18 c. 1 lett. r) – all’11/10/2016**

Obbligo di denuncia telematica all’INAIL (entro 48 ore dal ricevimento del certificato) ai fini assicurativi e statistici.

(Nessuna comunicazione al SINP non essendo operativo)

- **Dal 12/10/20016**

Obbligo di denuncia telematica all’INAIL (entro 48 ore dal ricevimento del certificato) ai fini assicurativi e statistici e per il suo tramite al SINP (vigente dal 12/10/2016 DM 183/2015)

OBBLIGO ASSOLTO CON LA DENUNCIA ALL’INAIL (ART.53 DPR N.1124/65)

Resta in vigore l’obbligo di denuncia alla Autorità di P.S. (Art.54 DPR n.1124/65) tramite l’INAIL e secondo le norme di cui all’art.21 D.lgs. n.151/2015

BUON LAVORO A TUTTI

SEGUITECI ANCHE SU:

LinkedIn

<http://www.linkedin.com/groups?homeNewMember=&gid=4466168&trk=&ut=2qytuJEnLgnlg1>

ENTRA NEL GRUPPO E CONSULTA IL BOLLETTINO ON LINE

SULLA SICUREZZA – NE VALE LA PENA 😊

Si declina ogni responsabilità per errori o imprecisioni o danni derivanti dall'uso delle informazioni qui contenute